



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## **Articolo 1 – Istituzione della tassa**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista all'articolo 52 del D.Lgs del 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale (TARI), in attuazione dell'articolo 1, comma 639, commi da 641 a 668 e commi da 683 a 705 della Legge 27.12.2013 numero 147 e del D.P.R. 27.04.1999 numero 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. La TARI è istituita per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani delle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento al "Regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate" adottato ai sensi di legge.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della TARI di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra *utenze* domestiche e *utenze* non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

## **Articolo 3 – Presupposti per l'applicazione della tassa**

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte operative ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi (balconi, terrazze...), a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. In caso di detenzione temporanea (uso foresteria) di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
3. La TARI è dovuta anche se gli immobili o le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. Gli immobili adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e/o allaccio ai servizi di rete. Gli immobili e le aree di diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di impianti, o di arredamenti, o attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
4. La TARI è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di certi commerciali integrati o di multi proprietà. In tal caso il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.
5. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della TARI.

#### **Articolo 4 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte, di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Ai soli fini applicativi della TARI, per nucleo familiare si intende il numero complessivo di occupanti dell'abitazione, ancorché costituito dalla eventuale somma di più nuclei familiari anagraficamente distinti.
2. Il titolo dell'occupazione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla detenzione dei locali e delle aree soggette alla TARI. Per il pagamento della tariffa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di eventuali centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.
4. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori a titolo esclusivo dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio e/o ad eventuali centri commerciali integrati. L'elenco deve essere completo di tutti i dati utili alla tassazione. Per la mancata o infedele esecuzione di tutto o parte di quanto richiesto, nei confronti degli amministratori sarà applicata la sanzione di € 200,00 per ogni utenza.
5. Nel caso di disponibilità di locali o di aree assoggettabili al tributo con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

#### **Articolo 5 – Determinazione della TARI**

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente la tassa per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore. I parametri di riferimento per l'applicazione della tassa sono riportati nel piano finanziario.
2. In caso di mancata determinazione del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. Il tributo è commisurato ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
4. La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

Nella riclassificazione dei costi fissi e variabili, è applicata la condizione stabilita dall'art. 3 dell'All. A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.

5. Il Gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tributarie necessarie per la determinazione del tributo di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. Il tributo di riferimento costituisce la base per la determinazione del tributo.
6. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo, secondo criteri razionali, tra le categorie di *utenza* domestica e non domestica, con la possibilità altresì di introdurre, per le utenze domestiche, le agevolazioni riportate all'art. 14 del presente Regolamento. (agevolazioni da coprire con altre voci di bilancio, fuori dal gettito tariffario).

### **Articolo 6 – Classificazione dei locali e delle aree**

1. Agli effetti della determinazione del tributo, locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e la loro destinazione:

Locali adibiti ad abitazione di nuclei familiari:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | NUCLEO 1 PERSONA        |
| 2 | NUCLEO 2 PERSONE        |
| 3 | NUCLEO 3 PERSONE        |
| 4 | NUCLEO 4 PERSONE        |
| 5 | NUCLEO 5 PERSONE        |
| 6 | NUCLEO 6 PERSONE O PIU' |

2. Locali adibiti ad altro uso:

| <b>CATEGORIA</b> | <b>TIPOLOGIA DI UTENZA</b>   |
|------------------|--|
| 1                | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, IMMOBILI DI ENTI PUBBLICI.    |
| 2                | CINEMA E TEATRI.   |
| 3                | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.                                    |
| 4                | CAMPEGGI, LAVAGGI SEL SERVICE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI.            |
| 5                | STABILIMENTI BALNEARI.   |
| 6                | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.   |
| 7                | ALBERGHI CON RISTORANTE  |
| 8                | ALBERGHI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE                                |
| 9                | CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO.  |
| 10               | OSPEDALI, LABORATORI DI ANALISI.   |
| 11               | UFFICI, AGENZIE.   |
| 12               | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI.                                       |
| 13               | NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRI, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI. |

|    |  |
|----|--|
| 14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCHI, PLURILICENZE.   |
| 15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO. |
| 16 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.   |
| 17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.                          |
| 18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ESTETISTA.                    |
| 19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.  |
| 20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE.   |
| 21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI.   |
| 22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.   |
| 23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE.  |
| 24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE, GELATI DA ASPORTO.  |
| 25 | SUPERMERCATI, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.                      |
| 26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.   |
| 27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZE AL TAGLIO.  |
| 28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI.   |
| 29 | BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.   |
| 30 | DISCOTECHES, NIGHT CLUB.   |

#### **Articolo 7 – Assegnazione delle *utenze* non domestiche alle classi di attività**

1. Per la classificazione delle *utenze* non domestiche il Comune adotta le categorie definite nell'articolo 6 del presente Regolamento. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non si è possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. Detto tributo è applicato, con riferimento all'attività principale, anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, ecc.) – ancorché ubicate in luoghi diversi del territorio comunale – fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali, amministrativi, ecc.

## Articolo 8 – Locali ed aree oggetto della tassa

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
  - a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successo art. 12;
  - b) I locali accessori a quelli della precedente lettera a), anche se interrati e/o da questi separati al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, ecc.);
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
  - a. Aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti.
  - b. Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, ecc.

## Articolo 9 – Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive” si intendono:
  - a. Quanto alle utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri
    - utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
  - b. quanto alle *utenze* non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non stabilmente attive, la minor produzione di rifiuti viene considerata operando una riduzione del **30%** del tributo.

## **Articolo 10 – Superficie utile**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree esterne operative.
2. Concorrono a formare la superficie utile:
  - □□ Tutti i locali che compongono l'immobile;
  - □□ Per le aree scoperte ad uso non domestico, le superfici operative delle stesse limitatamente al **50%**, peraltro con esclusione di quelle adibite a verde o che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili al Tributo nonché delle superfici di viabilità automobilistica interna.
3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
4. La misura complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq
5. Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri 1,50. Le superfici con altezza inferiore a metri 1,50 non vengono considerate.
6. Nella determinazione delle superfici assoggettabili al Tributo non si tiene conto di quelle indicate al successivo art.12.
7. Per gli edifici scolastici pubblici e le scuole private paritarie la superficie utile ai fini del calcolo della tariffa viene computata nella misura del **50%** sia ai fini del calcolo della quota fissa sia ai fini del calcolo della quota variabile.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al Tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq 20,00 per ciascuna colonnina di erogazione.
9. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Articolo 11 – Decorrenza**

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'*utenza*.
2. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al gestore, dà diritto all'abbuono della tariffa solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il Tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il Tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Lo sgravio o il rimborso del Tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica.
5. Ai fini dell'applicazione del Tributo, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso, all'aumento o alla diminuzione della superficie tariffabile o dei componenti del nucleo familiare, ivi comprese le variazioni di superfici tariffabili conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
  - Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti in punto di accertamento;
  - Dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al gestore la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

## **Articolo 12 – Esclusioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento non sono soggetti al pagamento del tributo:
  - a.Limitatamente alle utenze domestiche gli immobili privi di potenzialità di produrre rifiuti. Tale presupposto esonerativo si intende erogato in assenza di utenze relative ai servizi essenziali di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) ed in assenza di arredi di alcun genere. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività dei locali, ai quali si riferisce il predetto provvedimento;
  - b.Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali balconi, terrazze scoperte, cortili, giardini e parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - c.I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva (sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate aree di sosta e di accesso e simili);
  - d.Le parti in comune dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile – comma 1, numeri 1 e 3 – ferma restando l'obbligazione per coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;
  - e.Le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

- f. Le cantine, i ripostigli e le soffitte delle abitazioni, con limitazione alla parte di superficie delle stesse avente altezza inferiore a metri 1,50 come previsto dall'art. 10.
  - g. Le aree che costituiscono accessori e pertinenze. (come previsto al comma 3 dell'art. 49 del d.lgs. 22/1997 abrogato).
  - h. Locali ed aree scoperte adibite all'esercizio di qualsiasi culto, escluse le abitazioni dei ministri di culto ed eventuali locali o aree adibiti ad attività accessorie (oratori, teatri parrocchiali, bar interni, sale ritrovo, uffici, ecc);
  - i. Locali ed aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità.
2. Non sono altresì soggetti al Tributo:
- a. Fabbricati di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - b. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati su cui si producono beni, sostanze e materiali residuali o di consumo, pericolosi e non, che il detentore ha destinato al reimpiego produttivo senza alcuna operazione qualificata come intervento di recupero in conformità di quanto previsto dall'art. 14 della Legge 8 agosto 2002 n° 178.
3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree su cui vengano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Rientrano in questa categoria:
- a. Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi – anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti – ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
  - b. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non

- affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- c. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali.
- d. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
5. I produttori di rifiuti speciali, di cui al comma 4, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:
- a. Presentare al gestore comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti
  - b. Allegare una relazione della tipologia dei rifiuti prodotti
  - c. Allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, quotate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali
  - d. Tenere a disposizione del gestore la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme
  - e. Presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

### **Articolo 13 – Riduzioni**

1. Premesso che la tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato, la stessa viene applicata in misura ridotta nei seguenti casi:
  - a. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi di legge che dimostri di effettuarne il recupero, mediante attestazione del soggetto che vi provvede, ha diritto ad una riduzione della tariffa.
  - b. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, pericolosi di cui al precedente art. 12, la superficie tariffabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta del 20%.
  - c. La tariffa unitaria viene ridotta del 10% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato, deve essere documentata dallo stesso e verificata del gestore.
2. L'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c) vengono accordate a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi o sul recupero di lavorazione.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

## **Articolo 14 – Agevolazioni**

1. Le attività commerciali ed artigianali situate in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche effettuate direttamente da Comune, aventi durata di almeno sei mesi, hanno diritto alla riduzione del 100% della tariffa per l'intera durata dei lavori. L'agevolazione può essere concessa anche su più esercizi, qualora gli interventi dovessero avere una durata pluriennale. Tali opere dovranno essere previste con atto deliberativo della Giunta Comunale, che indicherà l'elenco dei lavori, l'ubicazione, l'inizio dei lavori e la durata prevista. Per ottenere l'agevolazione il contribuente dovrà presentare richiesta durante l'esecuzione dei lavori e comunque entro sessanta giorni dal termine degli stessi, come definito dalla giunta comunale.
2. Le *utenze* domestiche relative a nuclei familiari comprendenti all'interno dello stato di famiglia un soggetto invalido hanno diritto a una riduzione sulla tariffa annuale, purché sussistano congiuntamente le sotto elencate condizioni:
  - a. Attestato di invalidità civile del 100% o attribuzione dell'indennità d'accompagnamento debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;
  - b. Reddito annuale dichiarato ai fini ISEE inferiore ai € 6.000,00;
3. Gli utenti aventi diritto alla riduzione dovranno presentare domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto sopra, entro il 31 luglio di ciascun anno.
4. La Giunta Comunale delibererà, entro il successivo 30 settembre, l'entità e l'assegnazione delle riduzioni agli aventi diritto, nel rispetto dei seguenti limiti:
  - nucleo composto da 1 persona: riduzione del 100%
  - nucleo composto da 2 persone: riduzione del 50%
  - nucleo composto da oltre 2 persone: riduzione del 40%
5. E' prevista una riduzione del 100% dell'imposta (esclusivamente della quota variabile) dovuta da anziani e disabili stabilmente ricoverati (per almeno 6 mesi continuativi e per tutto il periodo del ricovero) presso R.S.A. e altri luoghi di cura (il ricovero deve essere attestato mediante certificazione emessa dalla struttura ospitante).

## **Articolo 15 – Tributo giornaliero di smaltimento**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. In mancanza di corrispondenti voci di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria contenente voci corrispondenti di uso aggiornata di un importo percentuale del 50%.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con apposito modulo di versamento.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la tariffa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al gestore, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.
8. Non si darà luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulti inferiore a Euro 12,00.

#### **Articolo 16 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane, sole, o riunite in un nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.

#### **Articolo 17 – Accertamenti**

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa. Il gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine fissato.
2. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata AR a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a Tariffa, munito di autorizzazione, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifiche a condizione che il contribuente lo consenta, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa ai solo fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunti semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati viene data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione o, in caso contrario, a formulare entro lo stesso termine a pena di decadenza, eventuali osservazioni in regime di autotutela.
6. Decorso tale termine, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni del contribuente, il gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero delle Tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.
7. Gli avvisi di accertamento saranno emessi in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'emissione.

### **Articolo 18 – Pagamento, riscossione e conguagli**

1. Il Gestore provvede all'emissione dei titoli di pagamento ed alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Le scadenze dei pagamenti relativi agli importi dovuti, per il tributo oggetto del presente Regolamento, sono stabilite annualmente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe da parte dell'Organo competente.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche del contribuente, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate nel pagamento successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Il Gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.
5. Il pagamento dell'avviso di pagamento (bolletta) va effettuato dal contribuente entro il termine indicato nel medesimo documento. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.
6. Il contribuente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria laddove prevista, oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. Il pagamento dei termini con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.
7. Su richiesta del contribuente e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, è ammessa la rateizzazione del pagamento di arretrati relativi ad annualità pregresse, come segue:
  - a) fino a euro 150,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 150,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.
8. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
9. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio connesso e l'iscrizione a ruolo coattivo degli importi a debito.

10. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente a pena di decadenza, entro il termine di scadenza dell'avviso di pagamento (bolletta).

### **Articolo 19 – Rimborsi**

1. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione fatto salvo il diritto dell'interessato di provare insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso qualora l'ammontare, comprensivo di interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni anno solare.

### **Articolo 20 – Comunicazioni**

1. I soggetti individuati all'art. 4, devono presentare denuncia al Gestore (redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Gestore stesso) entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangono invariate.
2. I soggetti individuati all'art. 4 devono presentare al Gestore del servizio apposita comunicazione per l'eventuale cessazione o variazione di *utenza*. La comunicazione di cessazione o variazione avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di decorrenza indicata e che dovrà essere formalizzata per iscritto.
3. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente Gestore nella circostanza in cui siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
4. Limitatamente al numero dei componenti il nucleo familiare, il Gestore può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale.
5. La comunicazione originaria, di variazione, di cessazione dell'occupazione o della conduzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o dai loro familiari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.

## **Articolo 21 – Modalità di presentazione delle comunicazioni**

1. Il Gestore rilascia ricevuta dell'avvenuta comunicazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno risultante al protocollo generale del Gestore o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
2. Le comunicazioni possono essere presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'*utenza* con l'ente Gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. Fosse salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano l'ente Gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

## **Articolo 22 – Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI) ed al presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi 696, 697 e 698 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013.
2. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sopratariffa pari al 50 % dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
3. Per la denuncia originaria o di variazione che risulta infedele per oltre un quarto della tariffa dovuta, si applica una sopratariffa pari al 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
4. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del decreto 507/93 si applica la pena pecuniaria di Euro 25,00.
5. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento della tariffa o della maggior tariffa, le sanzioni sono irrogate con l'avviso d'accertamento della tariffa. Per altre infrazioni il gestore provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

## **Articolo 23 – Ravvedimento operoso**

1. Il ravvedimento operoso è applicabile ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come novellato dall'articolo 10-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per il perfezionamento del ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **Articolo 24 – Piano finanziario**

1. Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
2. Il piano economico finanziario è composto da:
  - a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall’Autorità;
  - b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
  - c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
3. L’ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all’Autorità il piano economico finanziario;
4. L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
5. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

## **Articolo 25 – Obblighi di trasparenza**

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, il gestore aggiorna i contenuti informativi presenti nel sito internet, nei documenti di riscossione e nelle altre comunicazioni verso gli utenti, secondo le scadenze dettate dall’Autorità.

## **Articolo 26 – Istanza di contestazione**

1. L’intestatario dell’*utenza*, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell’applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore risponde in forma scritta all’istanza, entro 30 giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

## **Articolo 27 – Arbitrato**

1. Eventuali vertenze circa la interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere rimesse agli Organi deputati secondo la normativa vigente.

## **Articolo 28 – Tasse, imposte e addizionali**

1. Eventuali tasse, imposte o addizionale, presenti o future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio gestionale del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei contribuenti di servizio.
2. Il tributo applicato è soggetto ad eventuali ulteriori imposte, in ottemperanza alle disposizioni normative.

## **Articolo 29 – Norme transitorie e finali**

1. Dal 1° luglio 2014 è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ai sensi del D.Lgs 152/2006. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tariffa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2008, continuano ad essere effettuati anche successivamente, secondo le disposizioni di legge.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per l'applicazione della TARI, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini TIA.